

Anche rispetto al pilotaggio dei rimorchiatori e delle navi rimorchiate le leggi dispongono in maniera esplicita (1089). Così, il nostro regol. del cod. per la mar. merc. pone all'art. 929 l'obbligo del pilota ai piroscafi rimorchiatori, *allorchè conducono un bastimento* dentro o fuori di un porto, o gli fanno attraversare uno stretto, sempre che in tali luoghi il pilotaggio sia obbligatorio. E, ad evitare dubbi, pone ancora a carico del bastimento rimorchiato tanto la mercede pe'l rimorchio quanto quella pe'l pilotaggio (1090). Analogamente dispone l'art. 538 del regol. del cod. per la mar. merc. per la Tripolitania e Cirenaica. Viceversa, in Francia, la legge sui piloti del 28 marzo 1928 esenta all'art. 3 i rimorchiatori dal pilotaggio obbligatorio, mentre l'art. 12 del *Pilotage Act* del 1913 esenta solo quelli che presentano determinati requisiti subiettivi. In alcuni luoghi degli Stati Uniti sono, invece, soggette al pilotaggio obbligatorio anche le navi in rimorchio.

213. - *Disciplina internazionale del pilotaggio.* — Nei rapporti interstatuali, le navi di una nazione contraente usufruiscono del pilotaggio nelle acque dell'altra, sulla base dell'egualianza di trattamento e della reciprocità: principî che, se pur non praticati, sono nondimeno solennemente affermati nei trattati di amicizia e di navigazione, e quel che più conta, in convenzioni di carattere generale, quale quella sul regime internazionale dei porti marittimi (art. 2) stipulata a Ginevra nel 1923 (1091).

Particolare importanza ha, poi, la convenzione di Bruxelles del 1926 sull'immunità delle navi di Stato, la quale, mentre sottrae in linea generale le navi di detta categoria alla giurisdizione dei tribunali territoriali, dispone tuttavia che esse non possono valersi di tale immunità « *pour les actions du chef de réparation, fournitures, ou autres contrats relatifs au navire* (anche, quindi, il contratto di pilotaggio) » (art. 3, § 1, n. 3).

---

(1090) Crediamo, pertanto, essere le navi rimorchiate sottoposte ad un grave onere, essendo a loro carico, non solo le spese di rimorchio, ma anche le mercedi e del pilota proprio e del pilota del rimorchiatore.

(1901) V. retro § 134 segg.